C/2024/6999

22.11.2024

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(C/2024/6999)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ([1]).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA ORIGINARIA DI UNO STATO MEMBRO

[regolamento (UE) n. 1151/2012]

«Clementine di Calabria»

N. UE: PGI-IT-1548-AM01 - 27.8.2024

DOP ( ) IGP (X)

1. **Nome del prodotto**

«Clementine di Calabria»

2. **Stato membro cui appartiene la zona geografica**

Italia

3. **Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria**

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

—

4. **Descrizione della o delle modifiche approvate**

Spiegazione del perché la o le modifiche rientrano nella definizione di modifica standard di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Le modifiche sono standard ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 in quanto non includono la modifica del nome della IGP , o dell'uso di tale nome, non rischiano di alterare il legame, non comportano ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

1. premessa

Per la IGP Clementine di Calabria era presente la Scheda riepilogativa e non il Documento Unico . Con questa modifica del Disciplinare si provvede anche alla stesura del Documento Unico in sostituzione della Scheda Riepilogativa

La modifica non interessa il documento unico.

2. introduzione del titolo all'articolo 1

All'Art. 1 è stato aggiunto il titolo: DENOMINAZIONE

Per maggiore chiarezza e per uniformare la struttura del disciplinare della IGP Clementine di Calabria a quella attualmente in uso, si è provveduto all'inserimento del titolo.

Il testo dell'articolo non è stato modificato

La modifica non interessa il documento unico.

([1]) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

3. introduzione del titolo all'articolo 2

All'Art. 2 è stato aggiunto il titolo: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Per maggiore chiarezza e per uniformare la struttura del disciplinare della IGP Clementine di Calabria a quella attualmente in uso, si è provveduto all'inserimento del titolo.

La modifica non interessa il documento unico.

4. modifica cultivar utilizzate

Dal testo dell'articolo 2, per renderlo più preciso dal punto di vista tecnico, sono state eliminate le parole «selezioni clonali, mutazioni gemmarie»:

Sono state eliminate le cultivar: Fedele, Tardivo, Marisol, di Nules e aggiunte le cultivar: SRA89",«ISA».

Le cultivar eliminate, non sono più presenti nell'area di produzione delle Clementine di Calabria IGP. Si tratta di cultivar obsolete e non rispondenti alle nuova esigenze di mercato, oltre che non più produttive con i nuovi cambiamenti climatici. Nel caso di Marisol e Nules si tratta di due varietà che non si sono mai adattate al microclima della Calabria e di conseguenza dopo una prima introduzione negli areali calabresi si sono pian piano ridotte le sporadiche coltivazioni fino a scomparire completamente e definitivamente.

Sono state introdotte le cultivar «SRA89 e ISA»

SRA89" è un clone che si è adattato molto bene ai terreni e al microclima calabrese. II frutto è molto simile al «Clementine Comune» (già presente nel disciplinare), tanto da confondersi. Simili sono anche le caratteristiche produttive con maturazione leggermente anticipata.

Anche «ISA» è un clone derivato dal «Clementine comune» (già presente nel disciplinare). Leggermente più tardivo del «SRA63» (già presente nel disciplinare).

La modifica non interessa il documento unico.

5. introduzione all'articolo 2 della descrizione del prodotto e modifica di alcuni parametri

La descrizione del prodotto è stata spostata dall' ex articolo 6 del disciplinare all'articolo 2, introducendo parametri e modificando in parte il testo per migliorarlo dal punto di vista tecnico.

Di seguito la nuova stesura e la descrizione delle modifiche introdotte.

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

epicarpo: liscio con numerose ghiandole oleifere e con almeno i 2/3 della superficie di colore arancio;

Nella descrizione dell'epicarpo sono state eliminate le parole «colore arancio scuro» e aggiunta la frase «e con almeno i 2/3 della superficie di colore arancio;» più rispondente dal punto di vista tecnico a definire la conformità del prodotto nella fase finale del viraggio del colore sulla superficie dei frutti,

forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli;

la descrizione della forma non è stata modificata

calibro: ammessi alla commercializzazione del prodotto Clementine di Calabria IGP, i calibri 4 - 3 - 2 (diametro del frutto minimo 50 mm e massimo 69 mm);

nella descrizione del calibro sono state eliminate le parole «diametro minimo 16-18 mm» e aggiunte le parole «ammessi alla commercializzazione del prodotto Clementine di Calabria IGP, i calibri 4 - 3 - 2 (diametro del frutto minimo 50 mm e massimo 69 mm);». La modifica ha introdotto i calibri ufficiali, AGECONTROL.

polpa: succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica;

la descrizione della polpa non è stata modificata

percentuale di succo: maggiore o uguale del 40%.

è stata introdotta la percentuale di succo, un parametro qualitativo che indica il giusto rapporto fra succo, acidità e grado zuccherino e normalmente utilizzato per la commercializzazione.

semi: assenti o di numero esiguo;

tenore zuccherino: (Brix) minimo 10.

i parametri relativi a semi e tenore zuccherino non sono stati modificati

Non è ammesso l'utilizzo di fungicidi di sintesi e deverdizzanti in post raccolta.

E' stata aggiunta questa previsione a garanzia della qualità del prodotto

La modifica non interessa il documento unico.

6. modifica della zona di produzione e introduzione del titolo all'articolo 3 zona di produzione

Sono stati introdotti nell'area i comuni di Candidoni, Amendolara, Villapiana, Cerchiara di Calabria, San Cosmo Albanese, Pietrapaola, Maierato e Roccabernarda.

Questi comuni per puro errore materiale al momento della stesura del disciplinare di produzione non vennero inseriti nell'area di produzione anche se in essi sussistono al pari degli altri comuni, le condizioni ambientali e storiche necessarie alla produzione della IGP Clementine di Calabria.

Si è provveduto anche a correggere alcuni errori riguardanti la denominazione non corretta di alcuni comuni compresi dell'area di produzione modificando il nome Cassano Ionio in Cassano allo Ionio, unendo i due nomi Corigliano e Rossano che per modifica amministrativa ora costituiscono un unico comune Corigliano-Rossano e correggendo il nome Torretta di Crucoli in Crucoli,

La modifica non interessa il documento unico.

7. nuova stesura dell'articolo 4 per specificare gli elementi che comprovano l'origine

L'articolo sostituisce completamente l'ex art. 4. Il testo dell'ex articolo 4 costituirà con le opportune modifiche il nuovo articolo 5, come più avanti specificato in dettaglio.

Il testo è il seguente:

«*articolo 4*

elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»

La modifica non interessa il documento unico.

8. modifica dell'articolo 5

Dall'articolo 5 viene eliminato il seguente testo in quanto non più compatibile con la normativa nazionale e unionale:

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Regione Calabria.

Gli agrumeti idonei alla produzione della «Clementine di Calabria» sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.

Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica

La modifica non interessa il documento unico.

9. Modifica dell'articolo 5 e introduzione del titolo Metodo di ottenimento

Per maggiore chiarezza e per uniformare la struttura del disciplinare della IGP Clementine di Calabria a quella attualmente in uso, si è provveduto all'inserimento del titolo Metodo di ottenimento.

Il testo utilizzato è quello dell'ex articolo 4 con le modifiche di seguito evidenziate:

I terreni idonei per la coltivazione della IGP «Clementine di Calabria» hanno un contenuto di limo ed argilla inferiore o uguale al 70% e con un contenuto in calcare non superiore al 15%.

Al primo paragrafo, è stata aggiunta la parola IGP, sono state eliminate le parole «di medio impasto» e aggiunte le parole «o uguale al 70%»

La definizione «di medio impasto» è stata eliminata in quanto non precisa dal punto di vista tecnico. L'aumento della percentuale relativa al contenuto di limo e argilla adegua il valore del disciplinare a quanto rilevato nel corso degli anni mediante le analisi dei terreni. Le analisi sulle caratteristiche organolettiche del prodotto hanno peraltro evidenziato una correlazione tra una migliore qualità del prodotto (concentrazione zuccherina, diametro, colore, consistenza della polpa) con la maggiore percentuale di limo ed argilla così come un miglioramento che riguarda la quantità di prodotto a pianta e la pezzatura uniforme.

La modifica non interessa il documento unico.

10. Modifica dell'articolo 5

E' stato eliminato il secondo paragrafo che recitava:

L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Calabria.

sostituendolo con il seguente:

Le pratiche agronomiche e difesa fitosanitaria devono fare riferimento a quanto previsto dalle Norme Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti.

La modifica si è resa necessaria per adeguare la previsione alla normativa vigente.

La modifica non interessa il documento unico.

11. Modifica dell'articolo 5

Al terzo paragrafo, è stato ridotta da 1 200 a 1 000 la densità di piante per ettaro e sono state state eliminate le parole le parole «a rettangolo» e aggiunte le parole «in funzione del relativo sesto d'impianto.» relativamente alla disposizione delle piante.

La modifica si è resa necessaria per adeguare la densità di impianto alla realtà del territorio calabrese e perché la vigoria delle piante di clementine non permette una densità così ravvicinata. Inoltre la con la densità di 1 200 piante per ettaro la meccanizzazione non sarebbe attuabile.

Il testo modificato è il seguente:

i sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti, di densità per ettaro fino ad un massimo di 1 000 piante, per i sesti dinamici ad alta densità.

Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili alla «chioma piena», con disposizione delle piante in funzione del relativo sesto d'impianto.

Le piantagioni di clementine debbono essere opportunamente distanziate da quelle di mandarino onde evitare l'impollinazione incrociata e quindi la produzione di frutti con semi.

La modifica non interessa il documento unico.

12. Modifica dell'articolo 5

Il quarto paragrafo seguente è stato eliminato:

La potatura deve essere effettuata con interventi particolarmente mirati; non devono essere cimati i rami assurgenti, sopprimendo solo i rami in soprannumero. La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.

Il paragrafo non era più necessario alla luce del riferimento inserito al secondo paragrafo alle pratiche agronomiche e difesa fitosanitaria che devono fare riferimento a quanto previsto dalle Norme Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti.

La modifica non interessa il documento unico.

13. Modifica dell'articolo 5

al quinto paragrafo è stata aggiunta la parola «commercializzabile» dopo le parole «La produzione unitaria massima» , è stata cambiata la unità di misura da quintali a Kg e modificato il testo eliminando riferimenti a selezioni clonali e mutazioni gemmarie in coerenza con le modifiche di cui all'articolo 2.

il testo del quinto paragrafo è il seguente:

«La produzione unitaria massima commercializzabile è di 35.000 kg ad ettaro per tutte le cultivar ammesse, relativamente ai calibri sotto descritti.»

La modifica non interessa il documento unico.

14. Modifica dell'articolo 5

il sesto paragrafo seguente è stato eliminato:

«Nell'ambito di questo limite la Regione Calabria, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il (15 luglio), in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all'art.2.»

Il paragrafo è stato eliminato in quanto non compatibile con la normativa vigente

La modifica non interessa il documento unico.

15. Modifica dell'articolo 5

All'ultimo paragrafo sono stati modificati i valori di temperatura all'interno delle celle frigorifere cambiandoli da «tra 4 e 6°C.» a «tra 2°C e 7°C» e Aggiunta la frase «I protocolli devono essere quelli dei Paesi dove il prodotto viene esportato.»

La modifica consentirà di adattare le temperature di conservazione alle varie esigenze legate alla commercializzazione nei vari mercati di destinazione mantenendo le caratteristiche del prodotto.

Il testo modificato è il seguente:

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di temperatura all'interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 2°C e 7°C I protocolli devono essere quelli dei Paesi dove il prodotto viene esportato.

La modifica non interessa il documento unico.

16. modifica articolo 6

Il testo del vecchio articolo 6 è stato spostato, come già esposto precedentemente, nell'articolo 2 descrizione del prodotto e sostituito da quello relativo al legame, dedotto integralmente dalla scheda riepilogativa vigente.

il testo dell'articolo 6 pertanto è il seguente:

«*Art. 6*

LEGAME CON L'AMBIENTE

Dopo il 1950 la coltivazione delle clementine si è diffusa in Calabria dove ha trovato le condizioni del suo habitat naturale .La produzione delle clementine è fortemente dipendente dalle condizioni climatiche. Nelle zone a clima mite e regolare, tipico dell'area geografica in oggetto, il frutto è in grado di sviluppare in pieno le sue caratteristiche qualitative estrinseche ed intrinseche.»

La modifica, come già esposto, consentirà di uniformare la struttura del disciplinare della IGP Clementine di Calabria a quella attualmente in uso.

La modifica non interessa il documento unico.

17. modifica articolo 7

Il testo del vecchio articolo 7 è stato spostato e modificato all'articolo 8 confezionamento e etichettatura e sostituito da quello relativo all'Organismo di controllo.

il testo dell'articolo 7 è dunque il seguente:

«*Art. 7*

CONTROLLO

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un organismo di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1143.

L'organismo di controllo è Check Fruit S.r.l., via dei Mille n. 24 - 40121 Bologna - Italia; Tel. +39 051 649.48.36; Fax +39 051 649.48.13; info@checkfruit.it»

La modifica non interessa il documento unico.

18. introduzione dell'articolo 8 confezionamento ed etichettatura

Come già anticipato, le previsioni relative a confezionamento ed etichettatura erano contenute nell'articolo 7 ora dedicato all'organismo di controllo.

Il testo del suddetto articolo è stato utilizzato per la stesura dell'articolo 8 eliminando le previsioni ormai superate o inapplicabili e introducendo dove necessario alcune precisazioni.

In particolare:

è stato eliminato l'obbligo di utilizzare «confezioni di capacità minima pari a 0,5 Kg e multipli, secondo le disposizioni adottate in tal senso dalla Regione Calabria», è stata eliminata la previsione «La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo fissato annualmente dai competenti organi tecnici della Regione Calabria.», è stata eliminata la previsione" A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica." in quanto inapplicabile, è stata eliminata la disposizione «Deve inoltre figurare la dizione "prodotto in Italia" per le partite destinate alla esportazione.».

Sono state rese più chiare le disposizioni sui contenuti delle etichette e introdotte precisazioni sulla vendita frazionata del prodotto. Il Testo dell'articolo 8 è il seguente:

Art. 8

ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO

Le «Clementine di Calabria» I.G.P. vengono immesse sul mercato in confezioni conformi alle norme vigenti, sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Sulle confezioni dovrà essere riportato il simbolo europeo della IGP e la denominazione «Clementine di Calabria», seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta». Ogni altra indicazione riportata sulle confezioni, comprese quelle previste per legge, nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto, dovranno essere riportate con caratteri grafici di dimensione inferiore a quelli impiegati per la denominazione.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.

È consentito l'utilizzo di indicazioni o elementi grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte delle confezioni anche in forma di acronimo «I.G.P.» o tradotta ai sensi della norma europea vigente.

La modifica non interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Clementine di Calabria»

N. UE: PGI-IT-1548-AM01 - 27.8.2024

DOP ( ) IGP (X)

1. **Denominazione (denominazioni) (della DOP o IGP)**

«Clementine di Calabria»

2. **Stato membro o paese terzo**

Italia

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

3.1. *Codice della nomenclatura combinata*

— 08 - FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» designa esclusivamente il frutto delle Clementine afferente alle seguenti cultivar: «Spinoso», «SRA89», «ISA», «SRA 63», «Comune»,«Hernandina». L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

epicarpo: liscio con numerose ghiandole oleifere e con almeno i 2/3 della superficie di colore arancio;

forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli;

calibro: ammessi alla commercializzazione del prodotto Clementine di Calabria IGP, i calibri 4-3-2 (diametro del frutto minimo 50 mm e massimo 69 mm);

polpa: succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica;

percentuale di succo: maggiore o uguale del 40%;

semi: assenti o di numero esiguo;

tenore zuccherino: (Brix) minimo 10.

Non è ammesso l'utilizzo di fungicidi di sintesi e deverdizzanti in post raccolta.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata*

Tutte le fasi di produzione delle «Clementine di Calabria» (IGP) devono svolgersi nella zona geografica

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Le «Clementine di Calabria» I.G.P. vengono immesse sul mercato in confezioni conformi alle norme vigenti, sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Sulle confezioni dovra' essere riportato il simbolo europeo della IGP e la denominazione «Clementine di Calabria», seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta». Ogni altra indicazione riportata sulle confezioni, comprese quelle previste per legge, nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto, dovranno essere riportate con caratteri grafici di dimensione inferiore a quelli impiegati per la denominazione. E' altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni. E' consentito l'utilizzo di indicazioni o elementi grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del disciplinare. La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte delle confezioni anche in forma di acronimo «I.G.P.» o tradotta ai sensi della norma europea vigente.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona di produzione interessa la parte di territorio della Regione Calabria atta alla coltivazione degli agrumi «Clementine» e comprende i seguenti comuni:

a) Provincia di Reggio Calabria: Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Portigliola, Candidoni, Roccella Jonica, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Rizziconi, Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, San Ferdinando;

b) Provincia di Catanzaro: Borgia, Botricello, Curinga, Lamezia Terme, Maida, Montauro, Montepaone, San Floro, San Pietro a Maida, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Sellia, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Catanzaro;

c) Provincia di Cosenza: Cassano all'Ionio, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Crosia, Francavilla Marittima, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Saracena, Cariati, Calopezzati, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Amendolara, Villapiana, Cerchiara di Calabria, San Cosmo Albanese, Pietrapaola;

d) Provincia di Vibo Valentia: Briatico, Francavilla Angitola, Limbadi, Nicotera, Pizzo, Maierato; e) Provincia di Crotone: Cirò Marina, Crucoli, Rocca di Neto, Roccabernarda.

5. **Legame con la zona geografica**

Dopo il 1950 la coltivazione delle clementine si è diffusa in Calabria dove ha trovato le condizioni del suo habitat naturale. La produzione delle clementine è fortemente dipendente dalle condizioni pedo-climatiche. Nelle zone a clima mite e regolare, tipiche dell'area geografica in oggetto, il frutto è in grado di sviluppare in pieno le sue caratteristiche qualitative estrinseche ed intrinseche.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/06/06/24A02898/sg